

Codice A1816A

D.D. 10 aprile 2017, n. 1035

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. per interventi selvicolturali nei Comuni di Lagnasco (CN) e Savigliano (CN), localita' varie lungo il corso del Torrente Varaita. Richiedente: Biopoplar Srl. Istanza n. 35249/2017.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Biopoplar S.r.l., in data 08/03/2017 – assunta al Protocollo n. 11545;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato dott. for. Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 06/04/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Vegetazione spondale riparia	30,53	30,53
Totale	30,53	30,53

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Biopoplar S.r.l. all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei Comuni di Lagnasco e Savigliano (CN), località varie lungo le sponde del torrente Varaita, così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni contenute nell'allegato A) facente parte integrante della presente determinazione.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI